



MERULO BIG BAND

Verbale di Assemblea Straordinaria del 24 maggio 2021 per modifica dello Statuto Sociale

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 21,00, in audio video conferenza attraverso la piattaforma Meet, si è riunita in seconda convocazione essendo la prima andata deserta il 23 maggio 2021, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Merulo Big Band, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Corrado Muratori, il quale chiama alle funzioni di Segretario Elena Muratori.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti in audio video conferenza 18 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al codice del terzo settore D.Lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

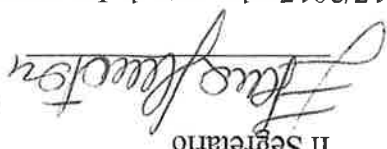
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Atto esente da Imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 ed esente da Imposta di Registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	
REG. IL	REG. / 5 APR. 2021
SERIE 3	
N. 3134 CON E. ESENTE	
II DIRETTORE DELL'U.T.	

Firma su delega del Direttore Provinciale
Fratelli Antonino Calasso



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MERULO BIG BAND

ART.1

(Costituzione, denominazione, durata e sede)

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore", e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata MERULO BIG BAND. L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castelnuovo né Monti (RE) Via Roma, n. 4. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Reggio Emilia con delibera del Consiglio Direttivo, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopi e attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

L'Associazione si prefigge di promuovere, gestire e assecondare attività culturali, artistiche e ricreative volte ad esprimere le tradizioni e i bisogni di aggregazione e sviluppo civile della comunità e degli associati nel rispetto dei principi di democrazia, solidarietà, promozione umana e integrazione sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione persegue in particolare le seguenti finalità:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Castelnuovo

- promuovere e curare la divulgazione e la ricerca della musica nazionale ed internazionale;

- organizzare corsi per lo studio delle forme musicali;

- incoraggiare e favorire la pratica di gruppi o solisti che si dedicano alla musica, promuovendo i suddetti attraverso: pubblicazioni (cartacee, audio e video); spettacoli in luoghi (manifestazioni, locali, teatri) e/o presso enti (associazioni, istituti pubblici e privati) che intendano avvicinarsi e conoscere queste forme musicali e culturali;

- essere punto informativo, di scambio e di confronto su tematiche ed iniziative musicali, anche con pubblicazioni (libri, registrazioni audio/video), con l'organizzazione e la presa in carica delle Direzioni Artistiche di Rassegne, Festival e Manifestazioni Culturali e con consulenze ad enti e soggetti del settore profit e non profit;

- istituire un archivio di materiale audiovisivo, di partiture e di libri riguardanti le arti che sono contemplate nell'attività dell'Associazione.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'Associazione, per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 3

(Risorse Economiche)

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione;

Consiglio d'Amministrazione

b) quote associative annue degli aderenti;

c) versamenti volontari degli aderenti;

d) contributi da privati;

e) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;

f) donazioni e lasciti testamentari;

g) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;

h) introiti da manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di manifestazioni, feste, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da sponsorizzazioni o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

In particolare all'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzati di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali avanzati di gestione verranno reinvestiti in attività istituzionali.

ART. 4

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 5

(Norme sull'ordinamento interno e Soci)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

I soci potranno sottoscrivere una sola quota associativa.

La quota associativa è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

ART. 6

(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo da parte degli interessati.

La domanda deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Sulle domande di ammissione si pronuncia, entro 60 giorni, il Consiglio Direttivo; le eventuali elezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà decorrenza immediata. L'esclusione dei soci può avvenire per:

- a) mancato versamento della quota associativa per oltre un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

La perdita della qualità di socio avviene con delibera motivata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito al ricorso presentato. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Carlo Pizzuto

Tali quote, inoltre, non sono trasmissibili né per atto tra vivi, né per causa di morte, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 7

(Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento conforme allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- c) a versare la quota associativa annuale, nei termini prescritti.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se associati da almeno tre mesi;
- c) se maggiorenni, ad accedere alle cariche associative;
- d) ad essere informati di tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- e) ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo del 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio dell'associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio.

Consiglio Direttivo

ART. 8

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 9

(Assemblea degli associati)

L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed è composta da tutti gli associati.

Ogni associato maggiorenne, persona fisica o entità collettiva associato da almeno tre mesi, dispone di un solo voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'assemblea vota per alzata di mano.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea sono quella ordinaria e quella straordinaria.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Consiglio Direttivo

- e) delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dei soci dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria delibera:

- h) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- j) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in forma telematica, da recapitarsi almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videokonferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Caradofluor

Carlo Pignatelli

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate in assemblea straordinaria con la partecipazione di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

I verbali delle riunioni assembleari sono redatti da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

ART. 10

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 5 membri e comunque non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predispone il bilancio consuntivo e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

c) nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

d) delibera sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;

e) delibera in ordine alla perdita dello status di socio;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;

g) provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in forma telematica, da recapitarsi almeno quattro giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Le riunioni possono svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videokonferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 11

(Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Qualora il Consiglio Direttivo non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

ART. 12

(L'Organo di controllo)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Consolidamento

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 13

(Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 14

Consolidamento

(Scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'Associazione pertanto è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli

ART. 15

(Norma finale - rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile, e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

